



Le indicazioni geografiche

- Regolamenti europei attualmente in vigore:
 - Il Regolamento UE 2024/1143, in vigore dal 13 maggio 2024, unifica la normativa DOP/IGP per prodotti agricoli, vini e bevande spiritose
 - Reg. (EU) No 1308/2013 DO e IG per i vini (DOP e IGP)
 - Reg. (EU) No 251/2014 per i vini aromatizzati *riconosciuti come IGP agroalimentari dal Reg. (EU) No 2117/2021 del 2 dicembre 2021*
 - Reg. (UE) No 2019/787 per le bevande spiritose (IG);

Prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta)

Denominazione di origine è un nome, compreso un nome utilizzato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

- originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un Paese determinati
- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani
- le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata;



Prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta)

Indicazione geografica è un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

- originario di un determinato luogo, regione o Paese
- alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche
- la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata



Procedura di ottenimento

- Organizzatori di produttori e/o trasformatori
 - Obbligo di definire un disciplinare di produzione
 - Domanda allo Stato membro
 - Trasmissione della richiesta alla Commissione europea
 - procedura di Opposizione
 - Iscrizione nel 'Registro delle denominazioni protette e delle Indicazioni geografiche protette
-
- Organismi di controllo per certificare la rispondenza dei prodotti ai requisiti del disciplinare



Le indicazioni geografiche (prodotti agroalimentari)

Contenuti del disciplinare

- Il nome del prodotto agricolo o alimentare inclusa la designazione dell'origine o della indicazione geografica;
- La descrizione del prodotto agricolo o alimentare comprese le materie prime, e le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;
- La delimitazione dell'area geografica;
- La dimostrazione che il prodotto agricolo o alimentare è originario di quell'area geografica
- Una descrizione del metodo per ottenere il prodotto agricolo o alimentare e l'autentico e tradizionale metodo locale di produzione;
- I dettagli che esplicitano il legame con l'ambiente geografico o l'origine geografica;
- I dettagli dell'organismo di controllo;
- I dettagli della etichettatura relativi alla indicazione DOP o IGP
- Eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e nazionali

Specialità Tradizionale Garantita (prodotti agroalimentari)

Prodotti STG (Specialità Tradizionale Garantita)

- Salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali
- Specifico prodotto o alimento:
 - ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento
 - Ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente
- Predisposizione di un Disciplinare di produzione
- Produttori localizzati in una qualsiasi località dell'Unione Europea





Classificazione dei vini

- Classificazione dei vini
 - Vini a denominazione di origine: vini con uno specifico legame con il territorio (DOP e IGP)
 - Vini senza denominazione di origine: vini senza uno specifico legame con il territorio (ex vini da tavola)
 - Indicazione della varietà delle uve (Vini varietali)
 - Indicazione dell'annata di produzione
 - Sistema dei controlli: organismi terzi e indipendenti
 - Organizzazioni competenti autorizzate dal MIPAAF
 - Pubbliche
 - Private: accreditate secondo la norma europea EN 45011 o ISO/CEI 65
- Introdotta dal Reg. 479/2008 – ora regolata da: Reg. 1308/2013 e Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione



Classificazione dei vini: la normativa italiana

Le denominazioni di origine

- Legge 238/2016 «Testo Unico» (Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61 che ha abrogato la Legge 164/92)
 - Classificazione delle denominazioni
 - DOP =>
 - DOCG (denominazione di origine controllata e garantita)
 - DOC (denominazione di origine controllata)
 - DOC e DOCG sono le menzioni specifiche tradizionali usate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP
 - IGP =>
 - IGT (indicazione geografica tipica)
 - IGT è la menzione specifica tradizionale usata dall'Italia per designare i vini IGP
 - Le menzioni specifiche tradizionali possono essere usate in etichetta da sole o congiuntamente all'espressione europea



Denominazioni di origine vini

- “denominazione d'origine”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto :
 - i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
 - ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
 - iii) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;
 - iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
 - v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.



Indicazione geografica vini

- “indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:
 - i) le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
 - ii) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
 - iii) ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
 - iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
 - v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.»



Vini varietali (Art. 7 Decreto MIPAF 13 agosto 2012)

- Elenco positivo delle varietà di vite, o loro sinonimi, che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli, che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale.

N.O.	Nome vitigno o sinonimo
1	Cabernet franc
2	Cabernet sauvignon
3	Cabernet
4	Chardonnay
5	Merlot
6	Sauvignon
7	Syrah

ALLEGATO 4

Menzioni tradizionali (Art. 14 Decr. MIPAF 13 agosto 2012)

- **ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI DISTINTIVE COSTITUENTI UNA DOP**

N.O.	Menzione Tradizionale	Intero nome DOP
1	Barco Reale	Barco Reale di Carmignano
2	Brunello	Brunello di Montalcino
3	Cacc'e mitte	Cacc'e mitte di Lucera
4	Est!Est!!Est!!!	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
5	Falerno	Falerno del Massico
6	Morellino	Morellino di Scansano
7	Sforzato o Sfursàt	“Sforzato di Valtellina” o “Sfursàt di Valtellina”
8	Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano

ALLEGATO 6



La protezione delle DO e IG

- Anche per zone geografiche situate nei paesi terzi (se protetta in quel paese)
- Produzione = tutte le operazioni dalla vendemmia al completamento del processo di vinificazione
- La domanda di protezione (art. 94 Reg. 1308/2013)
 - Presentata da gruppi di produttori (+ altre parti interessate) per i vini che producono
 - Procedura nazionale preliminare
 - Esame da parte della Commissione
 - Procedura di opposizione
 - Pubblicazione su apposito registro («**eAmbrosia**»)
- Automatica protezione delle denominazioni preesistenti (riconosciute dal reg. 1493/1999)
 - Presentazione delle informazioni entro il 31/12/2011



La protezione delle DO e IG

- Le DOP e le IGP possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il disciplinare di produzione

- Le DOP e le IGP sono protette contro:
- Qualsiasi uso commerciale del nome
 - Prodotti comparabili non conformi al disciplinare
 - Nella misura in cui l'uso sfrutta la notorietà della denominazione
- Qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione
 - Espressioni: Genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, gusto, come...
 - Traduzioni o traslitterazioni
- Qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole
- Qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto

- Le DOP e le IGP non diventano generiche nell'Unione



La classificazione delle DO (L. n. 238/2016)

- Coesistenza di DO e IG nel medesimo territorio (art.30)
 - Più DOC e DOCG con lo stesso nome geografico
 - Più IGT con lo stesso nome geografico
 - Esclusione tra DO e IG
 - Coesistenza DOC e DOCG (se la DOCG ha disciplinari più restrittivi o riguarda tipologie particolari di prodotti)
- Unità geografiche più piccole per le DO (art. 29)
 - Sottozone (con disciplina più rigida)
 - Unità geografiche aggiuntive (Comuni / frazioni / zone amministrative o aree geografiche locali definite): vinificazione separata e rivendicazione del prodotto nella denuncia annuale delle uve; lista in allegato ai disciplinari
- Nome geografico più ampio
 - se separato dal nome geografico della denominazione



La classificazione delle DO (L. n. 238/2016)

- Specificazioni e menzioni (art. 31):
 - Classico («storico» per gli spumanti DO): zona di origine più antica
 - Riserva: DO sottoposti a un periodo di invecchiamento
 - Superiore: DO con caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva
 - Gran selezione: DOCG e solo per vitigni dell'azienda imbottigliatrice
 - Novello
 - Passito
- Vigna: toponimo o nome tradizionale; rivendicazione e vinificazione separata; presenza in elenco regionale o consorzi di tutela
- Possibilità di utilizzare i nomi dei vitigni in etichetta
- Obbligo di indicazione dell'annata di produzione (DO)



Diciture in lingue diverse dall'italiano (art.28)

- Nelle regioni in cui è presente il bilinguismo (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano)
- «Appellation d'origine contrôlé» in luogo della DOC;
- «Appellation d'origine contrôlé et garantie» in luogo della DOCG;
- «Vin de pays» in luogo della IGT;
- «Kontrolirano poreklo» in luogo della DOC;
- «Kontrolirano in garantirano poreklo» in luogo della DOCG;
- «Deželma oznaka» in luogo della IGT;
- «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» in luogo della DOC;
- «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» in luogo della DOCG;
- «Landwein» in luogo della IGT.



Il riconoscimento delle DO

- Riconoscimento (art.33)
 - DOCG: vini DOC da almeno 7 anni
 - DOC: vini già a IGT (anche con denominazione diversa)
 - La disciplina deve essere più restrittiva
 - IGT: richiesta rappresentativa (20% viticoltori e superficie)
- Cancellazione della protezione (art. 34)
 - Quando le DO o le IG non vengono rivendicate o certificate per tre campagne consecutive



Il disciplinare di produzione (art. 94 Reg. 2024_1143)

- 1) Il disciplinare comprende i seguenti elementi:
 - a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) le categorie dei prodotti vitivinicoli;
 - c) il tipo di indicazione geografica che può essere una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;
 - d) una descrizione del vino o dei vini:
 - a) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
 - b) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
 - e) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
 - f) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera i) del presente paragrafo;
 - g) le rese massime per ettaro;



Il disciplinare di produzione (art. 94 Reg. 2024_1143)

- h) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
- i) gli elementi che evidenziano il legame:
 - h) per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico (suolo, materiale vegetale, gestione del paesaggio, pratiche di coltivazione o qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale punto)
 - i) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto e l'origine geografica;
- j) altre condizioni applicabili ove previsto dallo Stato membro o, se del caso, da un gruppo di produttori riconosciuto, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione e nazionale.

2. Il disciplinare può contenere pratiche sostenibili in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.



Il documento unico (art. 95 Reg. 2024_1143)

Il documento unico deve contenere:

- a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;
- b) lo Stato membro o il paese terzo al quale appartiene la zona delimitata;
- c) il tipo di indicazione geografica;
- d) una descrizione del vino o dei vini;
- e) le categorie dei prodotti vitivinicoli;
- f) le rese massime per ettaro;
- g) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
- h) una definizione concisa della zona geografica delimitata;
- i) una descrizione del legame di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera i),
- j) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
- k) se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura e tutti gli altri pertinenti requisiti essenziali.



Il disciplinare di produzione (art. 35 L. n. 238/2016)

- a) la denominazione di origine o indicazione geografica;
- b) la delimitazione della zona di produzione;
- c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini
 - il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia;
- d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro,
- e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali
- f) le condizioni ambientali e di produzione ed in particolare
 - le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
 - le norme per la viticoltura: forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura
 - gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013
- g) il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo e le relative attribuzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013



Il disciplinare di produzione (art. 35 L. n. 238/2016)

■ Elementi facoltativi:

- a) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di là delle immediate vicinanze dell'area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa comunitaria;
- b) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia;
- c) l'imbottigliamento in zona delimitata;
- d) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.
- e) le pratiche enologiche utilizzabili e le relative restrizioni
- f) ulteriori condizioni facoltative previste dalla legge



La «rivendicazione» delle DO

La «rivendicazione» delle DO e IG (artt. 37-39)

- Effettuata annualmente dai produttori con la dichiarazione di vendemmia
 - Gestita tramite il SIAN
 - Coesistenza di più denominazioni negli stessi vigneti e rivendicazione contemporanea
 - Scelta vendemmiale
 - Possibilità di passaggio di livello di classificazione e tra denominazioni
 - Possibilità di declassamento del prodotto già certificato
- Analisi chimico fisica e organolettica (art. 65)
 - Preliminari alla designazione e presentazione
 - Esame analitico (anche per le IGT)
 - Esame organolettico: colore, limpidezza, odore e sapore
 - Commissioni di degustazione (CCIAA)



Organismi di controllo (L. 238/2016 art.64)

- Effettuano la verifica annuale del rispetto dei disciplinari (nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento)
- Autorità pubbliche o organismi di controllo privati: accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
- Elenco degli organismi di controllo per DOP e IGP settore vitivinicolo presso il Ministero
- Apposita istanza al Ministero per ottenere l'autorizzazione (triennale) al controllo di ciascuna denominazione (piano di controllo e tariffario)
- Scelta dell'organismo tra quelli iscritti da parte dei soggetti proponenti una nuova DO o IG o da parte dei Consorzi di tutela per le DO e IG esistenti
- Altrimenti scelgono le Regioni
- Gli organismi di controllo possono operare per più denominazioni
- Ogni denominazione ha un solo organismo di controllo (autorizzato)
- Vigilanza sugli organismi di controllo esercitata dall'ICQRF
 - (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero)

Tabella 8.6 Vini DOP e vini IGP nell'UE per paese membro

	DOP		IGP	
	N.	In %	N.	In %
Austria	26	2,0	3	0,7
Belgio	7	0,5	2	0,4
Bulgaria	52	4,0	2	0,4
Cipro	7	0,5	4	0,9
Croazia	16	1,2	0	0,0
Danimarca	0	0,0	4	0,9
Francia	376	29,1	75	16,8
Germania	13	1,0	26	5,8
Grecia	33	2,6	116	26,0
Italia	474	36,7	129	28,9
Lussemburgo	1	0,1	0	0,0
Malta	3	0,2	1	0,2
Portogallo	46	3,6	10	2,2
Regno Unito	2	0,2	2	0,4
Rep. Ceca	12	0,9	2	0,4
Romania	38	2,9	13	2,9
Slovacchia	17	1,3	3	0,7
Slovenia	14	1,1	3	0,7
Spagna	100	7,7	44	9,8
Ungheria	54	4,2	8	1,8
Totale	1.291	100,0	447	100,0

Fonte: Banca dati della Commissione Europea E-Bacchus (accesso febbraio 2016).



M. Gregori
Il Marketing del Vino
Edises

Tabella 8.7 Indicazioni geografiche nei paesi terzi

		N.	Riconoscimento/accordo (anno)
Vini DOP	Stati Uniti (Napa Valley)	1	2015
	Brasile (Vale dos Vinhedos)	1	2011
Vini IGP	Albania	36	2006
	Australia	78	2008
	Bosnia-Erzegovina	7	2008
	Canada	7	2004
	Cile	61	2002
	Georgia	18	2002
	Montenegro	9	2010
	Rep. di Serbia	29	2010
	Rep. Moldova	2	2013
	Sud Africa	153	2002
	Svizzera	37	2002
Vini con nome di origine	Stati Uniti	696	2006

Fonte: Banca dati E-Bacchus (accesso febbraio 2016).



Il sistema delle denominazioni di origine

Sostegno alle politiche di prodotto


- Impostazione verticale (piramide della qualità)
 - Stesso territorio
 - Caratteristiche di pregio crescenti
 - Disciplina viticola ed enologica progressivamente più restrittiva
- Scelta vendemmiale
- Denominazioni che identificano un vino specifico per tipologia e origine
- Denominazioni con ampia base territoriale che includono più vini



Il sistema delle denominazioni di origine

- Denominazioni come MARCHE COLLETTIVE
- Valore capitale della marca (brand equity):
 - Produzione con continuità di prodotti caratterizzati da un pregio coerente con i segnali di qualità utilizzati e da uno stile univoco e ben delineato
 - conoscenza del prodotto
- Credibilità: la qualità percepita dai consumatori deve essere in linea con la reputazione trasmessa dall'IG
- Coerenza tra designazione e livello del pregio del prodotto
- Articolazione delle designazioni
- Rispetto della tipicità dei prodotti (stile sensoriale riconoscibile e tipico)

Il sistema delle denominazioni di origine





Marchi collettivi (geografici)

Marchi collettivi geografici (marchi d'area):

- Garantiscono la natura, la qualità o l'origine di prodotti / servizi
- Titolarità: associazione di imprese / persone giuridiche di diritto pubblico
- Sono idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese
- Requisiti:
 - Registrazione marchio (nazionale o comunitario)
 - Regolamento concernente l'uso, i controlli e le relative sanzioni
 - Struttura associativa aperta
- Marchio settoriale / plurisetoriale => territorio (marchi geografici)
- Linee guida per gli operatori (es. ristorazione, ricettività, servizi turistici, agroalimentare, ecc.) => "Carta di valorizzazione del territorio"